



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Città Metropolitana di Milano  
-----

Originale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE:** Organizzazione e Risorse Umane

**Servizio:** Reclutamento e sviluppo risorse umane

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI EX ART. 4 E 26 DEL CCNL 23/12/1999 - ANNO 2018

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/11/2018 n. 1668

Proposta N°: 2018/7284 del 28/11/2018

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI EX ART. 4 E 26 DEL CCNL 23/12/1999 - ANNO 2018**

**Premessa:**

Gli enti sono chiamati a costituire annualmente il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 23/12/1999.

L'art. 26 del CCNL 23/12/1999 ha definito le voci principali che contribuiscono alla costituzione del fondo, voci successivamente integrate negli anni dalle disposizioni dei CCNL che si sono susseguite e che sono indicate nella tabella più sotto riportata.

L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 1, lettera a), aveva previsto che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche dirigente non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e fosse comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

L'articolo 1, comma 456, secondo periodo, della legge n. 147/2013 (cd legge di stabilità 2014), con la modifica del sopracitato articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, ha stabilito che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Sulla base di questa disposizione è stato consolidato permanentemente il taglio dei fondi per le risorse decentrate operato negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010. Per effetto di tali modifiche sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa sulla quota stabile del fondo, per l'analisi dei quali si rinvia alla determinazione dirigenziale n. 1139 del 24 novembre 2015.

Con la Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta la disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.

La legge sopra citata ha ripercorso il meccanismo già messo in campo per il contenimento dei fondi nel periodo 2011-2014 (D.L. 78/2010), con la novità di poter considerare, come base di calcolo per la eventuale riduzione, anche il personale "assumibile". La dicitura fa riferimento in generale alle assunzioni possibili "ai sensi della normativa vigente". La lettera quindi comprende anche le assunzioni tramite mobilità che sono neutre rispetto alla cosiddetta capacità assunzionale, e che soggiacciono ai soli limiti del Bilancio, della media di spesa di personale del triennio 2011-2013 e al rapporto spese di personale/spese correnti, calcolato sulla media riscontrata nel medesimo triennio. Sulla base delle disposizioni sopra riportate è stato costituito il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2016, con determinazione dirigenziale n. 999/2016.

Nel 2017, è stata aggiornata la normativa relativa alla costituzione dei fondi per le risorse decentrate. In particolare, l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato... omissis"*

Nel 2017 si è quindi proceduto a costituire il fondo delle risorse decentrate, secondo le previste norme contrattuali vigenti, per poi ricondurlo nel rispetto di un nuovo limite, rappresentato dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016, pari ad Euro **412.608,38 Euro**, comprensivo della quota di cui all'Art. 1 CCNL 12/2/2002 (decurtazione fondo € 3.356,97 x dirigente), senza la necessità di procedere ad un'ulteriore verifica riguardante il personale in servizio, in quanto è stato abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 che imponeva il duplice limite del rispetto del tetto di spesa 2015 e la riduzione proporzionale del fondo sulla base del personale cessato dal servizio, tenendo conto del personale assumibile.

La stessa norma è tuttora vigente anche per l'anno 2018, in attesa dei prossimi rinnovi contrattuali, per i quali non si sono ancora avviate le relative sessioni negoziali.

Si ritiene quindi, nelle more del suddetto rinnovo contrattuale, procedere alla costituzione del fondo, fatti salvi eventuali mutamenti che vi dovranno essere apportati, in recepimento delle novità contrattuali.

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito per lo più da risorse stabili. Per quanto riguarda le risorse ritenute "variabili", esse fanno riferimento ai seguenti commi:

#### **Art. 26 CCNL 23/12/1999**

##### COMMI

*2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*

*3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.*

Per quanto riguarda le disposizioni del comma 2, dell'art.26 del CCNL 23/12/1999, si dà atto che il Bilancio 2018 presenta agli appositi capitoli destinati al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato le cifre relative. Tale importo non è soggetto a ulteriori verifiche da parte dell'organo di controllo interno o del nucleo di valutazione.

In relazione al comma 3, si rammenta come l'Amministrazione comunale abbia previsto una somma

pari ad Euro 259.614,550, già dal 2010, in ragione delle seguenti motivazioni:

- 1) Accrescimento della responsabilità dei dirigenti, anche in relazione al **venir meno della figura del direttore generale** ("soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti" (art. 2, comma 186, lett. d, legge n. 191/2009 come modificato dal dl n.2/2010) a far data dalla "scadenza dei singoli incarichi ... dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (art.1, comma 2, dl. N. 2/2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).

A questo scopo, già dal 2012 (DGC 387/2011) si è modificata la macrostruttura ed il regolamento del sistema di direzione, per riconoscere il più elevato grado di responsabilità e di coordinamento assegnato. **E' stata infatti data attivazione alle AREE, come ruolo apicale dell'Ente, in luogo della Direzione Generale.**

Le Aree, assegnate alla direzione dei dirigenti dell'Ente, sono state definite sulla base dell'omogeneità dei "destinatari" dei servizi, all'interno delle quali sono coordinati Settori/Servizi di una certa omogeneità; revisione e razionalizzazione di *mission*, competenze e responsabilità dei Settori, anche in considerazione dei loro "destinatari", e successivamente, dal 2014 (ex dgc 104/2013 e 185/2013) si è individuata l'area anche come ambito funzionale di coordinamento, struttura confermata dalle successive deliberazioni nn. 193/2015 e 134/2017.

Si è puntato in questo caso su una maggiore responsabilità in termini di perseguimento degli obiettivi del programma di mandato, progettando i centri di responsabilità sulla base di aggregati omogenei di obiettivi e/o di destinatari e individuando un livello di supporto all'organizzazione e alla realizzazione del programma in raccordo tra la struttura e l'Amministrazione con l'obiettivo di porre al centro dell'azione amministrativa i risultati da raggiungere per la realizzazione degli indirizzi politici, e nel contempo spingere per razionalizzare il funzionamento dell'Ente.

- 2) Accrescimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, e implementazione di nuovi servizi, secondo gli obiettivi strategici e di mandato. Per tutto il periodo dal 2010 ad oggi si è dato fortissimo impulso ad attività strategiche che fornissero concretamente maggiori e migliori servizi ai cittadini o migliorassero il funzionamento di questi. Lo sforzo chiesto alle strutture, e primi fra tutti ai dirigenti, è ben visibile dall'elenco degli obiettivi prioritari (di mandato e di performance) che sono stati individuati nel periodo 2010-2018. In questa sede si evidenziano solo gli obiettivi ritenuti particolarmente significativi rispetto a criteri di miglioramento o mantenimento degli standard qualitativi dei servizi inseriti nel piano della Performance 2018, approvato con la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 e di cui all'allegato A. Per gli obiettivi di performance e strategici riferiti al periodo 2010-2017 si rinvia agli appositi elenchi dell'allegato B.

In considerazione delle ragioni su espresse relative alla complessità e alla ampiezza della responsabilità dirigenziale attribuita con i diversi incarichi, e vista la continuità degli obiettivi anche nel PEG/Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2018, l'Amministrazione Comunale ha previsto – come rilevabile dalle poste del Bilancio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017, come successivamente modificato – sufficienti risorse per confermare anche per il 2018 la messa a disposizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti la stessa cifra ex art. 26, comma 3 del CCNL 23/12/1999, pari ad Euro 259.614,55.

-----

Preliminarmente al calcolo per il rispetto del citato limite del fondo ex art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 si precisa che la cifra a cui viene applicato il disposto dell'articolo sopra citato, comprende anche, come precisato dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8/5/2015, le somme derivanti dalla la retribuzione di anzianità (RIA) del personale cessato nell'anno

precedente. Alle risorse sopra indicate va aggiunta la RIA resa disponibile dal personale che è cessato entro il 31 dicembre 2017.

Ottenuto il totale delle risorse disponibili, viene sottratto l'importo necessario per garantire il rispetto del tetto 2016 (il dettaglio delle singole voci è riportato nella tabella allegata, quale parte integrante):

<b>FONDO 2018 personale dirigente - COSTITUZIONE</b>	<b>2018</b>
<b>RISORSE STABILI stabilizzate (applicazione vincoli anni precedenti)</b>	<b>409.612,38</b>
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) personale cessato 2015-2016	2.588,04
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2018</b>	<b>412.200,42</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	2.996,00
ALTRE RISORSE VARIABILI	Non presenti
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE FONDO DIRIGENTI soggetto a blocco 2018</b>	<b>415.196,42</b>
<b>IMPORTO LIMITE PARI AL FONDO 2016 – TETTO vincolato ex art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017</b>	<b>412.608,38</b>
Riduzione per applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017	-2.588,04
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE FONDO DIRIGENTI 2018 soggetto a blocco</b>	<b>412.608,38</b>
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	=
<b>TOTALE RISORSE 2018</b>	<b>412.608,38</b>

Dalla somma totale viene tolta alla disponibilità della contrattazione la cifra relativa all'applicazione dell'art. Art. 1 CCNL 12/2/2002 (decurtazione fondo € 3.356,97 x ogni dirigente in servizio, aumento contrattuale a carico del fondo ma erogato come trattamento stipendiale).

Il dettaglio di ciascuna voce di finanziamento è evidenziata nell'allegato alla presente determinazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle somme messe a disposizione con la costituzione del fondo stesso, si rinvia ad apposito accordo tra le parti.

Nelle more del rinnovo del ccddi, si dà applicazione alle regole già contrattate ed autorizzate con il più recente contratto decentrato.

Quindi,

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- gli emolumenti riconosciuti a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sono stati inclusi nella spesa del personale iscritta nel bilancio di previsione 2018, così come certificata in sede di adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio Preventivo 2018-2020 n. 70 del 21 dicembre 2017, certificata dai revisori dei conti;

Richiamati i:

1. CCNL 23/12/99 art. 26, comma 1, commi 2, 3, 4 e 5,
2. CCNL 23/12/99 art. 27, comma 9
3. CCNL 23/12/99 art. 28, comma 2
4. CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1 e 3,
5. CCNL 14/5/2007 art. 4 comma 1 e 4,
6. CCNL 22/2/2010 art. 16 commi 1 e 4,
7. CCNL 3/8/2010 art. 5 commi 1 e 4

Visti:

- gli artt. 4 e 5 del CCNL 23/12/1999, tuttora vigenti,
- gli stanziamenti del Bilancio Preventivo: cap. 1120100/0 ex918048001, "Fondo Retribuzione e risultato dirigenti" e cap. 1120100/100 ex918048001, "Fondo Retribuzione e risultato dirigenti";
- la relazione della responsabile del procedimento, parte integrante della presente determinazione

## DETERMINA

1. di costituire il **Fondo 2018** per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, ex art. 4 del CCNL 23/12/1999, sulla base delle modalità e con le prescrizioni indicate nella premessa della presente determinazione quale parte integrante, che ammonta ad un importo pari ad Euro **412.608,38**, come sotto riportato:

FONDO 2018 personale dirigente - COSTITUZIONE	2018
<b>RISORSE STABILI stabilizzate (applicazione vincoli anni precedenti)</b>	<b>409.612,38</b>
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) personale cessato 2015-2016	2.588,04
<b>TOTALE RISORSE STABILI 2018</b>	<b>412.200,42</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	2.996,00
ALTRE RISORSE VARIABILI	

TOTALE RISORSE DECENTRATE FONDO DIRIGENTI soggetto a blocco 2018	415.196,42
<b>IMPORTO LIMITE PARI AL FONDO 2016 – TETTO vincolato ex art. 23, comma 2, d.lgs 75/2017</b>	<b>412.608,38</b>
Riduzione per applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017	-2.588,04
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE FONDO DIRIGENTI 2018 soggetto a blocco</b>	<b>412.608,38</b>
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	=
<b>TOTALE RISORSE 2018</b>	<b>412.608,38</b>

2. di dare atto che:
- il dettaglio della modalità di costituzione del fondo è indicato nell'allegato alla presente determinazioni quale parte integrante;
  - che le cifre in questione trovano copertura ai relativi capitoli del Bilancio Preventivo 2018;
  - che la cifra di cui al punto 1) è compatibile con le disposizioni di cui dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017;
  - che la somma suindicata è già stata considerata ai fini del rispetto dei vincoli di Bilancio e della spesa di personale, raffrontata con la spesa media del triennio 2011-2013, nonché del rapporto tra spese di personale e spese correnti, calcolato sul medesimo periodo (2011-2013);
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti, alla RSA dell'Ente, al segretario generale, nonché agli uffici competenti.

Il Dirigente  
CARUSO GIANLUCA

**ALLEGATI - TABELLA DETTAGLIO COSTITUZIONE FONDO DIRIGENTI 2018** (impronta:  
E67385AF3A114C8FD26DFC529C4CF32158C63917AACED01DEEDE74B9FAB0BD20)